

Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni Episcopali

Una prima stesura delle “Indicazioni procedurali per il lavoro delle Commissioni Episcopali” era stata esaminata e approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella riunione del 22-25 gennaio 1996.

Il testo, che viene riportato in questo numero del Notiziario, è stato predisposto al fine di armonizzare le “Indicazioni” col nuovo statuto e col nuovo regolamento della C.E.I. (cf. Notiziario n. 9/2000, pp. 255-318).

La maggior parte di tali “Indicazioni” è già contenuta nello statuto e nel regolamento, ma il Consiglio Episcopale Permanente, nella riunione del 22-25 gennaio 2001, ha ritenuto opportuno esaminare e approvare il seguente testo – includendovi altri elementi molto importanti per le attività delle Commissioni – per poter avere un quadro procedurale riassuntivo del dettato statutario a cui poter fare riferimento con facilità.

Secondo lo *Statuto* della Conferenza Episcopale Italiana, le Commissioni Episcopali, nello svolgere i compiti “di studio, di proposta e di animazione” (art. 39, § 1) loro assegnati, seguono le indicazioni del Consiglio Episcopale Permanente (cf. art. 39, §§ 2-3) e danno ad esso relazione (cf. art. 42).

Il collegamento istituzionale delle Commissioni Episcopali con il Consiglio Episcopale Permanente comporta un adeguato metodo di lavoro, che viene precisato con le seguenti indicazioni.

1. - Le attività delle Commissioni Episcopali si inseriscono e si armonizzano nel complesso delle attività dell’Assemblea Generale, del Consiglio Permanente e della Presidenza, alle cui indicazioni deve essere data priorità (cf. *Statuto*, art. 39, § 2)

2. - Ogni Commissione Episcopale, a parte eventuali urgenze e interventi non antecedentemente programmabili, deve delineare una programmazione estesa a tutto l’arco del quinquennio, tenendo conto degli orientamenti pastorali decennali della C.E.I. (cf. *Statuto*, art. 39, § 2). L’approvazione del piano di lavoro quinquennale spetta al Consiglio Episcopale Permanente (cf. *Regolamento*, art. 116).

3. - È opportuno che le Commissioni Episcopali, riguardo alle tematiche di competenza comune, coordinino il loro lavoro, ricorrendo anche a riunioni congiunte (cf. *Statuto*, art. 39, § 2).

Qualora due o più Commissioni Episcopali ritengano opportuna una riunione congiunta, la convocazione viene fatta dal Segretario Ge-

nerale della C.E.I. d'intesa con i Presidenti delle medesime Commissioni (cf. *Regolamento*, art. 119).

La Presidenza della C.E.I., per favorire il coordinamento e la collaborazione delle Commissioni Episcopali (cf. *Statuto*, art. 28, lett. f), indice una riunione annuale dei Presidenti.

4. - Le Commissioni Episcopali presentano il programma di lavoro, di cui al n. 2, riferiscono sulle loro attività e successivamente sottopongono le conclusioni e le proposte al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza della C.E.I. (cf. *Statuto*, art. 23, lett. q; art. 39, § 2, lett. b; art 42).

L'Assemblea Generale, il Consiglio Episcopale Permanente e la Presidenza possono dar mandato alle Commissioni Episcopali di studiare temi che hanno attinenza con la loro specifica competenza (cf. *Statuto*, art. 23, lett. q; *Regolamento*, art. 21).

5. - I Vescovi membri delle Commissioni Episcopali, consapevoli che accettando l'incarico si sono impegnati a partecipare assiduamente, intervengano alle riunioni portando il loro prezioso e necessario contributo.

Le riunioni delle Commissioni Episcopali sono riservate ai soli Vescovi. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, anche gli esperti approvati dalla Presidenza su proposta della Commissione (cf. *Statuto*, art.41; *Regolamento*, art. 118). È bene che il ruolo degli esperti non sia stabile, ma essi vengano scelti in riferimento a specifici temi da trattare.

6. - Le riunioni della Commissioni Episcopali siano programmate annualmente con largo anticipo, e possibilmente non si tengano a ridosso delle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente, per offrire al Segretario Generale e ai collaboratori della Segreteria la possibilità di seguire i lavori.

7. - Le Commissioni Episcopali, per il sostegno e il coordinamento della loro attività, fanno riferimento al Segretario Generale della C.E.I. e ricorrono agli Uffici della Segreteria Generale, da cui ricevono un servizio di supporto secondo le specifiche competenze (cf. *Statuto*, art. 31, c; *Regolamento*, artt. 89 e 117).

8. - La produzione dei documenti da parte delle Commissioni Episcopali è disciplinata nel modo seguente (cf. *Statuto*, art. 39, § 3):

- a) i documenti devono essere attinenti all'ambito di competenza della Commissione e rispondere a comprovate esigenze pastorali;
- b) ogni documento deve essere presentato all'esame del Consiglio Episcopale Permanente non solo in prossimità della pubblicazione, ma già nella fase progettuale e preparatoria, in modo da poter

- accogliere istanze, suggerimenti, indicazioni; il testo finale per essere pubblicato deve aver ricevuto l'approvazione dello stesso Consiglio;
- c) per ogni tema da proporre alla comunità ecclesiale, occorre individuare la tipologia più opportuna dello scritto (ad es. Nota pastorale, Lettera, Dichiarazione) e il titolare più appropriato di esso (Assemblea Generale, Consiglio Episcopale Permanente, Commissione Episcopale);
 - d) considerando che i media di solito attribuiscono la paternità del testo all'Episcopato italiano indistintamente, occorre precisare accuratamente, in sede di presentazione, l'autorevolezza, i destinatari, le finalità di ogni documento, evitando di enfatizzare il valore, quando esso non proviene da istanze pienamente rappresentative dell'intero Episcopato;
 - e) riguardo ai documenti di maggior rilievo emanati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Episcopale Permanente, si provvederà, dopo un congruo periodo di tempo, da parte degli Uffici, delle Commissioni e degli Organismi più direttamente interessati a promuovere un'accurata verifica della loro incidenza pastorale.

9. - I Presidenti delle Commissioni Episcopali possono rilasciare interviste e dichiarazioni, mentre le conferenze e i comunicati stampa spettano alla Presidenza e alla Segreteria Generale della C.E.I., con la cooperazione dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

10. - Le relazioni con i Dicasteri della Santa Sede sono tenute direttamente dalla Presidenza della C.E.I., la quale però può chiedere opportuni pareri alle Commissioni Episcopali attraverso la Segreteria Generale.